



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI
SERVIZIO SEGRETERIA – AA.GG.

**REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 31.3.2014.

Articolo 1

Istituzione e Sede

1. In attuazione del principio di parità sancito dall' articolo 3 e dall' articolo 51 della Costituzione Italiana, delle norme del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, in stretta coerenza con le indicazioni dell' Unione Europea nonché con il Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013 ed in attuazione delle finalità dello Statuto Comunale, è istituita la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna (CPO).
2. Essa è un organismo permanente che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini con l'attuazione di misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l' esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
3. La Commissione ha sede presso il Comune di Castello di Cisterna alla Via Vittorio Emanuele n. 158.

Articolo 2

Finalità

1. Finalità principale della Commissione è quella di promuovere la cultura della pari opportunità sensibilizzando le persone di entrambi i generi alle responsabilità familiari ed attivare gli strumenti per facilitare la partecipazione delle donne della città alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa della comunità.
2. La Commissione promuove e favorisce presso uomini e donne lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà tra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le varie generazioni un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell' intera comunità.
3. La Commissione valorizza la presenza femminile nel paese attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere, dove necessario, azioni di solidarietà, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili, a sostenere progetti antiviolenza fisica e psicologica nei confronti delle donne, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili, a sostenere progetti antiviolenza fisica e psicologica nei confronti delle donne.

Articolo 3

Funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 la Commissione esplica le seguenti funzioni:
 - a) svolge e promuove indagini e ricerche volte ad individuare e rimuovere discriminazioni esistenti;
 - b) promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull' immagine della donna, individuando le manifestazioni anche indirette di discriminazione;
 - c) promuove convegni, seminar, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l' opinione pubblica e favorire l' informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative in tema di discriminazione femminile;
 - d) promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
 - e) vigila sull' applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla pari opportunità tra uomo e donna e promuove iniziative per

- superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazione delle leggi di parità;
- f) promuove progetti ed interventi volti ad espandere l' accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione;
 - g) collabora nella progettazione e nell' attuazione di azioni definite con specifici programmi d' intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
 - h) esprime il proprio parere obbligatorio sugli atti di competenza del Consiglio Comunale che a giudizio della Commissione abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
 - i) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all' articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4 Competenze

1. la Commissione si attua, in collegamento con il Ministero per le Pari Opportunità e con la Commissione Nazionale per la Pari Opportunità fra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l' analoga Commissione Provinciale, Regionale e con altri organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale, provinciale e territoriale, nonché con gruppi ed organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità per favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organismi istituzionale del Comune e la società civile femminile.
2. La Commissione, in particolare, persegue gli obiettivi di:
 - a) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio di Castello di Cisterna, diffondendone i dati risultati;
 - b) valutazione dello stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - c) favorire e promuovere l' attuazione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento di organismi ed Enti Pubblici enti locali, ASL, scuole, associazioni, ecc.) e proporre alla Giunta ed al Consiglio Comunale apposite relazioni sulla condizione femminile, preliminarmente alla stesura del programma annuale dell' Amministrazione;
 - d) esprimere pareri (non vincolanti) sugli atti amministrativi concernenti argomenti che ritiene di propria competenza;
 - e) partecipare ai procedimenti amministrativi concernenti gli atti o i regolamenti amministrativi di propria competenza;
 - f) promuovere iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
 - g) raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli, assicurando agli stessi un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
 - h) operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
 - i) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della pubblica amministrazione;
 - j) promuovere un' adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Consiglio;

- k) favorire la creazione di sinergie e reti fra le realtà e i luoghi femminili.
3. La Commissione Pari Opportunità esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili del Comune e delle donne elette nelle Istituzioni.

Articolo 5

Composizione, formazione e durata

1. La Commissione Pari Opportunità è costituita con deliberazione del Consiglio Comunale entro tre mesi dall' esecutività del presente regolamento. Resta in carica per l' intero mandato del Consiglio Comunale e fino all' elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro quattro mesi dall' insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
2. La Commissione Pari Opportunità è composta da dieci membri designati dal Consiglio Comunale scelti su una rosa di candidature proposte al Consiglio Comunale dalla Commissione Consiliare permanente, sulla base delle domande presentate dalle donne interessate, residenti nel Comune di Castello di Cisterna, che abbiano riconosciute esperienze di carattere associativo, sociale, culturale, professionale, economico, politico, civile, in riferimento ai compiti della Commissione Pari Opportunità e/o che comunque abbiano un interesse personale alle tematiche di sua competenza.
3. Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno 2/3 (approssimato per eccesso) di donne, così rappresentate:
 - tre donne impegnata in associazioni, enti e movimenti con sede legale o operativa nel Comune che operino, in via continuativa, sul territorio comunale in merito alle tematiche di competenza della Commissione delle Pari Opportunità;
 - Una donna in rappresentanza delle giovani generazioni (18-32 anni);
 - Una donna in rappresentanza delle casalinghe;
 - Una donna in rappresentanza del mondo del lavoro (possibilmente su segnalazione di organizzazioni sindacali e professionali);
 - Una donna in rappresentanza delle donne delle comunità straniere maggiormente rappresentative o più numerose che vivono sul territorio di Castello di Cisterna.
4. Il Sindaco o Assessore delegato, entro due mesi dall' insediamento del Consiglio Comunale oppure entro un mese dall' esecutività del presente regolamento, provvede a mezzo di pubblici avvisi e tramite il proprio sito istituzionale, a comunicare circa le modalità di presentazione delle proposte di candidatura al fine di individuare i membri designati dal Consiglio Comunale.

La proposta della candidatura deve essere presentata all' Amministrazione comunale entro un mese dalla pubblicazione del relativo bando, corredata da un curriculum personale, da cui si evincono le esperienze nei campi suindicati e/o la chiara motivazione personale. I curricula sono oggetto di una valutazione preliminare della Commissione Consiliare permanente la quale, sulla base di criteri stabiliti in sede di Commissione, stabilisce all' unanimità le dieci candidature che verranno sottoposte successivamente all' approvazione del Consiglio Comunale.
5. Oltre ai dieci membri designati dal Consiglio Comunale, fanno parte di diritto della Commissione Pari Opportunità, tre Consiglieri Comunali (donne se presenti in Consiglio Comunale), di cui uno espresso dalla minoranza.

Fanno parte di diritto della Commissione, con funzioni consultive, le Assessore della Giunta Comunale.
6. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.

Articolo 6

Organi della Commissione e loro elezione: Disposizioni e Compiti

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore alle Pari Opportunità.
2. Nella prima seduta vengono elette la Presidente e la Vice presidente, con votazione separata e a scrutinio segreto.
3. Sono organi della Commissione la Presidente che rappresenta la Commissione Pari Opportunità, la convoca, la presiede, nel coordina l'attività e l'ufficio di presidenza, rappresenta la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale.
4. La Commissione elegge, a maggioranza dei componenti, una Vice presidente che collabora con il Presidente all'adempimento dei compiti della Commissione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
5. La carica di presidente è incompatibile con quella di Assessore o di Presidente di Commissione Consiliare permanente.
6. Nella prima seduta viene altresì costituito l'ufficio di presidenza, formato dalla Presidente, dal vice presidente, dall'assessore con delega alle Pari Opportunità e dal Presidente dell'Ente Comunale per le pari opportunità qualora ne avvenga la costituzione.
7. La Presidente ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività del gruppo di lavoro.
8. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. Deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e il relativo avviso può essere effettuato a mezzo telefono.
9. La Commissione deve essere convocata entro dieci giorni, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti
10. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei commissari, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo

Articolo 7

Funzionamento della Commissione

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di un singolo componente, la Commissione decida di procedere a votazione segreta. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione; in seconda convocazione, per le decisioni, è richiesta la presenza di 1/3 dei componenti.
 2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Commissione per le seguenti votazioni:
 - Programmi e progetti di attività della Commissione e dei gruppi di lavoro;
 - Decisione dell'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione;
 - Approvazione della relazione annuale;
 - Modifiche al regolamento
- In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente
3. Delle sedute di ogni Commissione è redatto apposito verbale che è tenuto a disposizione di ciascun componente presso l'ufficio preposto. Il verbale deve riportare le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.
 4. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola ma non di voto, tutti coloro che la Commissione intenderà coinvolgere anche per la trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno;

5. Le assunzioni da parte del Consiglio e della Giunta Comunale di atti difformi dal parere reso dalla Commissione, comporta l'obbligo della motivazione;
6. Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute.

Articolo 8 **Regolamento interno**

1. La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 dei componenti della Commissione.

Articolo 9 **Gruppi di lavoro**

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito della Presidente o del Coordinatore/ Coordinatrice del gruppo, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienza o conoscenza in merito agli argomenti trattati.
2. Ogni gruppo di lavoro individua un Coordinatore/Coordinatrice che tiene contatti con la Presidente, le invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'ufficio di presidenza ogni volta che sia ritenuto importante il suo contributo
Ogni componente della Commissione Pari Opportunità può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto.

Articolo 10 **Dimissioni, decadenza, cessazione**

1. Ciascun/a componente della Commissione Pari Opportunità cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) Dimissioni;
 - b) Decadenza;
 - c) Cessazione.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dalla Commissione nella prima seduta successiva alla data di inoltro.
3. La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco dell'anno solare. Nei casi sopra indicati la Commissione inoltrerà la deliberazione alla Giunta Comunale che provvede alla sua sostituzione attingendo dall'elenco di candidati di cui al precedente articolo 5.
4. Per cessazione deve intendersi la fine del mandato della Commissione ai sensi dell'articolo 5 comma 9.

Articolo 11 **Relazione e programma annuale**

1. La Commissione propone, entro il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'ente, un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione, corredata da osservazioni e proposte, sull'attività svolta nell'anno precedente .

Articolo 12 **Rapporti di collaborazione**

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ed in particolarità:

- Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- Con la Commissione Pari opportunità dei Comuni della Provincia;
- Con la Commissione per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
- Con gli istituti di ricerca e le università anche sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 13

Strutture operative

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Commissione degli spazi per l'espletamento delle sue funzioni.
2. Il/la Presidente si avvale, inoltre, dei dipendenti e dei supporti tecnici comunali per le attività inerenti il suo incarico.

Articolo 14

Attività d'informazione

1. La Commissione cura la divulgazione delle proprie attività, raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile anche mediante il sito istituzionale del Comune in cui sarà creata un'apposita sezione dedicata alle Pari Opportunità.

Articolo 15

Disposizioni finanziarie

1. L'attività della Commissione e la gestione del relativo fondo fanno capo all'area Affari generali.
2. Nel bilancio di previsione del Comune è istituito un apposito capitolo denominato "Iniziativa per le Pari Opportunità"

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con delibera di Consiglio Comunale.